

L'acquisto di azienda non incide sul bonus R&S

AGEVOLAZIONI

La Dre Emilia Romagna precisa i meccanismi della circolare 10/E/2018

La società acquirente non «eredita» i costi sostenuti dall'ente acquisito

Giorgio Gavelli

L'acquisto di una azienda "indipendente" sotto l'aspetto del soggetto economico non incide sulla media di riferimento per il calcolo incrementale del credito d'imposta ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013), contrariamente a quanto avviene con operazioni di subentro in regime di continuità nelle vicende e nelle posizioni fiscali altrui (come accade in caso di fusioni e scissioni). Diversamente, in presenza di operazioni quali il conferimento di azienda o l'affitto di azienda, alla stessa stregua dell'acquisto, ove esse rappresentino fenomeni di riorganizzazione realizzate all'interno del gruppo societario, la media storica va implementata con i dati rilevanti dei soggetti danti causa. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta a Interpello (prot. 909-638/2018) resa nelle scorse settimane dalla Dre Emilia-Romagna, ove vengono richiamate e precisate le affermazioni contenute nella circolare n. 10/E/2018. La conclusione è sicuramente utile per le aziende interessate, anche con riferimento alle spese che verranno sostenute nel 2019, in vigore dalle modifiche alle regole generali sul credito d'imposta contenute nella bozza di legge di Bilancio 2019 in discussione in Parlamento. Nel caso in esame, la società istante aveva acquistato una azien-

da da un fallimento nel corso del 2014 e si chiedeva se i dati della cessione concorressero alla determinazione della media sul cui si basa il calcolo incrementale del credito d'imposta, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Dm 27 maggio 2015. I meccanismi di calcolo del credito d'imposta in presenza di operazioni straordinarie sono stati chiariti dall'agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E/2018, che ha diviso, sostanzialmente, le varie operazioni in due gruppi:

- quelle (come la fusione e la scissione) caratterizzate da una sostanziale continuità nelle vicende giuridiche e nelle posizioni fiscali delle società incorporate (o fuse) e scisse, in cui i dati di queste ultime devono essere trasferite nella media storica di riferimento delle so-

cietà incorporate (o risultanti) e delle beneficiarie;

- quelle (come la cessione di azienda, il conferimento e l'affitto di azienda) in cui tale continuità sostanziale generalmente non si ravvisa, per cui non si verifica neppure il trasferimento dei dati storici, peraltro di assai difficile ricostruzione senza un obbligo preciso di informazione da parte del soggetto dante causa.

Quest'ultima conclusione, tuttavia, va rivista nel caso in cui tali operazioni avvengano all'interno di un gruppo, ossia nell'ambito del medesimo soggetto economico, nel qual caso « sulla base di valutazioni di ordine strettamente ed equitativo » si deve giungere alle stesse conclusioni previste per fusioni e scissioni.

Richiamando questi concetti, la

Dre Emilia-Romagna, esaminando il caso di cui all'interpello, conclude nel senso che la società acquirente non deve ereditare i dati dei costi di ricerca sostenuti dall'azienda acquistata nel periodo di riferimento (2012-2014, sino alla cessione), poiché al cambiamento del soggetto economico conseguente alla cessione determina una discontinuità nell'attività di ricerca precedentemente svolta. Nell'istanza, infatti, era stato precisato che la società acquirente e la fallita erano sempre state parti indipendenti, non avendo mai fatto parte dello stesso gruppo societario, né essendo state interessate dal rapporto di partecipazione reciproca, di controllo o di collegamento ex articolo 2359 del Codice civile o di correlazione. Il che, quindi, rende tutto più semplice.

© IPROTEZIONE BREVEFATA

PUNTI CHIAVE

1. La regola-base L'articolo 3 del Dl 145/2013 disciplina la concessione alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa incrementale complessiva.
2. La spesa incrementale Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm attuativo 27 maggio 2015, per « spesa incrementale complessiva » si intende la differenza positiva tra

l'ammontare complessivo delle spese agevolabili sostenute nel periodo d'imposta e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione

3. Le operazioni straordinarie Con la circolare 10/E/2018 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il calcolo della media nei casi di operazioni straordinarie, distinguendo tra operazioni in continuità (come fusioni e scissioni) e operazioni diverse (come conferimenti, cessioni e affitti di azienda). Nel primo caso la media tiene conto anche dei dati delle società incorporate, fuse o scisse, mentre nel secondo caso ciò

non avviene. Tuttavia, la circolare afferma che nel caso di operazioni del secondo tipo intervengano all'interno del gruppo, al fini della media occorre ragionare come con le operazioni in continuità

4. La Dre Emilia Romagna Con la risposta all'interpello n. prot. 909-638/2018, la Dre Emilia-Romagna riprende e applica a un caso concreto tali concetti. Poiché l'azienda era stata acquistata da un fallimento senza che vi fosse alcun rapporto di partecipazione reciproca, controllo, collegamento o correlazione, la diversità dei soggetti economici determina che i dati della società acquistata non debbano entrare a far parte della media rilevante per il calcolo incrementale

Fallimento, oggi del convegno del Sole

ANCHE IN STREAMING

Misure di allerta meno invasive. Un concordato su misura per i piccoli imprenditori, ma anche una procedura che per la prima volta prende in considerazione i gruppi societari. Liberazione dai debiti anche di diritto. Più spazio al Pm nell'avvio della procedura di liquidazione. Maggiore attenzione per la conservazione dei livelli occupazionali nel concordato in continuità. Misure di contenimento dei costi delle procedure. Estensione dell'area delle imprese soggette a obbligo di sindaco o revisore. Si snoda in 390 articoli la riforma del fallimento che viene illustrata nel convegno, organizzato con Denso dal Sole 24 Ore, che si tiene oggi dalle 9 alle 13 a Milano in via Monte Rosa 91 (è visibile anche in streaming sul sito del Sole 24 Ore): «Per un'emersione tempestiva della crisi d'impresa: la riforma della legge fallimentare».

I temi del convegno vanno dalle misure di allerta per segnalare la crisi dell'impresa alle nuove responsabilità dei professionisti, dalla disciplina dell'assolutenza dei gruppi alle modalità di "saldo" dei debiti fiscali, fino al concordato.

Partecipano Renato Rordorf, presidente aggiunto della Corte di cassazione e "padre" della riforma, presidente della commissione ministeriale che ha predisposto il testo; Andrea Mora, Roberto Fontana, Daniele Santuosmo, Giulio Anselmi, Alessandro Fosco Fagotto e Marco Arzico.

Per il convegno gratuito sono stati attribuiti a crediti formativi per gli avvocati e 4 per i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Per seguirlo in streaming www.ilsol24ore.com.

© IPROTEZIONE BREVEFATA

L'Iva sui voucher «monouso» scatta all'emissione

DECRETO IN ARRIVO

Il momento impositivo del «multiuso» è l'utilizzo Esclusi i buoni pasto

Gabriele Siepi
Giampaolo Sbaraglia

Lo schema di decreto legislativo sul trattamento Iva dei cosiddetti voucher, o buoni-corrispettivo, approdato al Consiglio dei ministri, con qualche novità che dovrebbe scattare già dal 1° gennaio 2019. Dopo l'esame preliminare è attesa infatti per mercoledì l'approvazione definitiva della bozza di decreto emanata a regolare la materia in attuazione alla Direttiva (Ue) 2016/786. Qualora venisse confermato lo schema originario, tuttavia, l'iva non dovrebbe toccare i buoni pasto che continueranno ad essere assoggettati alla disciplina prevista per le prestazioni di servizi costruttivi di mese aziendali.

Di particolare importanza per orientare gli operatori in considerazione del diverso regime Iva applicabile dal prossimo anno, sono le definizioni di "buono" previste dal decreto: si tratta di uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato quale corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni o prestazione di servizi, nel quale sono indicati l'oggetto della prestazione, le identità dei prestatori e le condizioni generali di utilizzo.

Detto questo, sarà fondamentale verificare se il voucher sia qualificabile come "monouso" o "multiuso". Nel primo caso, si ha un buono per il quale al momento dell'emissione sono noti non solo tutti gli elementi necessari alla fatturazione (natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi oggetto

dell'operazione), ma anche la disciplina Iva applicabile alla prestazione sottesa. Per questa tipologia di buoni, la direttiva anticipa il momento impositivo in all'emissione e successivo trasferimento.

Il voucher "multiuso", invece, rappresenta una categoria residuale (comprendendo tutti i buoni diversi dal primo). Per questo, il momento impositivo scatta con l'utilizzo e, pertanto, ogni precedente trasferimento, inclusa la sua emissione, è irrilevante ai fini Iva.

Dal 1° gennaio, la differenza tra le due categorie di buoni diventa particolarmente rilevante politica: nel caso dei buoni monouso gli operatori dovranno anticipare l'Iva al momento dell'emissione o cessione. Si tratta evidentemente di una modifica importante, in quanto ad oggi, a prescindere dalla tipologia di voucher, l'iva viene assolta al momento dell'utilizzo del buono.

Alcune questioni restano ancora aperte, sulle quali potrebbe auspicarsi un documento di prassi. Un punto da chiarire riguarda le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del nuovo regime Iva voucher previsto dalla direttiva. Mentre quest'ultima sembrerebbe richiamare le sole operazioni imponibili (riferendosi alle condizioni di cessione, richieste all'emissione, luogo e Iva dovuta in base all'operazione sottesa), lo schema di decreto si estenderebbe anche alle operazioni esenti, non imponibili e non soggette. Ulteriore questione riguarda i trasferimenti di buoni aventi ad oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui sono applicabili i regimi speciali (ad esempio monofase), o per le quali l'Iva non sia dovuta (regime dei minimi), che, a rigore, dovrebbero restare escluse dall'ambito applicativo della disciplina.

© IPROTEZIONE BREVEFATA



Io amo decidere quello che mi piace, quello che voglio fare e come voglio essere. Sono uno spirito libero.

Scopri la collezione Vagary a partire da 49 euro, su www.vagary.it

Seguici su [f](https://www.facebook.com/vagary) [i](https://www.instagram.com/vagary)

VAGARY
by CITIZEN.

99€